

Statuto dell'Associazione

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione **Marc'Antonio Ingegneri**". L'Associazione ha sede in Cremona, via Milano, 5/b.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede nello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione non ha fini politici e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, né intende in alcun modo avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, né svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione svolge attività formativa e culturale nel campo della musica sacra e discipline attinenti.

L'Associazione ha lo scopo di curare la formazione didattica, artistica e liturgica di coloro che intendono svolgere attività di organista, direttore di coro, animatore liturgico e cantore presso le chiese della Provincia e della Diocesi di Cremona.

Per raggiungere tale scopo svolgerà le attività atte:

- all'apprendimento della musica sacra con particolare riferimento all'organo, alla polifonia, al canto gregoriano, alla direzione di coro, alla composizione e al canto mediante l'istituzione di corsi, seminari, incontri formativi per operatori liturgici musicali, congressi, incontri di studio, anche attraverso collegamenti con enti aventi scopi affini;
- a diffondere la cultura musicale curando in particolare le pubblicazioni occasionali e periodiche proprie e l'organizzazione di concerti, eventi e manifestazioni musicali;
- ad allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- a proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile e pastorale, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

L'Associazione Marc'Antonio Ingegneri associa i cittadini che vogliono organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali. L'Associazione intende rispondere - mediante le attività sociali - ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell'intera collettività.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta, gratuita e personale dei propri soci.

Per le particolari esigenze connesse alla realizzazione di corsi, seminari, congressi, concerti ed eventi musicali, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonome, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Art. 3 - I Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito di legge.

Sono soci le persone e gli enti che sostengono l'Associazione, che condividono i fini statutari dell'Associazione e si impegnano a contribuire al suo sviluppo. Qualora divenisse socio un Ente, esso sarà rappresentato da una sola persona.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

È esclusa temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona.

I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti.

Chi vuole diventare socio ordinario o sostenitore deve presentare domanda di ammissione a socio, redatta in forma scritta, che specifica:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza per le persone fisiche e codice fiscale;
- dichiarazione di accettazione delle norme contenute nello statuto e regolamenti dell'Associazione;
- dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di socio ordinario ovvero socio sostenitore.

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, decide sull'accoglimento della domanda, comunicando all'interessato la relativa deliberazione, specificando il motivo dell'eventuale rigetto;

L'ammissione deve essere annotata sul libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa o altro contributo con periodicità annuale o una tantum di valore significativo.

I soci benemeriti sono i soci che hanno particolarmente operato per l'attività dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

I soci benemeriti sono deliberati dal Consiglio Direttivo all'unanimità e devono accettare la nomina per iscritto.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci (Ordinari, Sostenitori e Benemeriti) sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Tutti i Soci (Ordinari, Sostenitori e Benemeriti) hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi Dirigenti.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, se nominato;

- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni fino ad approvazione del rendiconto economico finanziario.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7- L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di ogni altro contributo stabilito.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora ed il luogo di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima anche per via telematica.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa, la nomina ed i poteri dei Liquidatori ed ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 16 e 17 sia in prima che in seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci siano essi ordinari, sostenitori o benemeriti.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere, se lo ritiene opportuno, un Presidente Onorario;
- nominare, se lo ritiene opportuno, il Collegio dei Revisori;
- nominare, se lo ritiene opportuno, il Collegio dei Probiviri;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- deliberare circa i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dalla assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Spetta esclusivamente al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dell'intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono conservati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci che richiedano di consultarli.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti tra i Soci dall'assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Resta in carica tre anni fino ad approvazione del rendiconto economico finanziario e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio può inoltre:

- a) distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- b) nominare un Direttore Artistico anche fra le persone estranee al Consiglio.
- c) nominare un Direttore dell'Organo Informativo.

d) stipulare convenzioni con altre Associazioni o Enti, per il raggiungimento del fine sociale;

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

La convocazione avviene mediante avviso di convocazione, contenente la data, l'ora ed il luogo di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri anche per via telematica almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna.

Spetta al Consiglio l'eventuale predisposizione di regolamenti a cui sono vincolati tutti i soci.

Spetta al Consiglio proporre alla assemblea dei Soci ogni modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- nominare l'eventuale Direttore Artistico e l'eventuale Direttore dell'organo informativo che possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, nella prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida nella prima assemblea annuale. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei

componenti complessivi del Consiglio stesso. Nel caso venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade dal mandato.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni fino ad approvazione del rendiconto economico finanziario e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Dirige gli uffici dell'Associazione e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Cura gli affari ordinari e svolge i compiti affidatigli dal Presidente.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori

L'assemblea può nominare un Revisore o un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti dall'assemblea, ogni tre esercizi anche tra i non soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al rendiconto annuale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

La carica di Revisore è incompatibile con quella del Presidente, di membro del Consiglio

Direttivo e di Proboviro.

Art. 13 - Il Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 - Le Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- quote annuali dei soci;
- contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici o privati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 15 - Il Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 16 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno i 3/5 degli Associati sia in prima che in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea dei soci e deve essere presa da almeno i tre quarti degli Associati.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.

Art. 18 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di Presidente, membro del Consiglio Direttivo e Revisore dei conti.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 1/2008, al Codice Civile e al D.lg. n. 460 del 1997 e loro successive variazioni o modificazioni.